Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Giovedì, 25 febbraio** — **Numero 47.**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 825 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la Convenzione amministrativa conclusa fra il direttore generale delle Casse postali di risparmio e dei vaglia postali del Regno d'Italia, ed il direttore generale delle poste della Repubblica di Costa Rica, avente per iscopo di stabilire un diretto e regolare scambio di vaglia fra i due paesi;

Ritenuta la convenienza della istituzione di un tale servizio, che riuscirà utile alle relazioni commerciali fra l'Italia e la Repubblica di Costa Rica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, d'accordo con quello degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data piena ed intera esecuzione alla Convenzione amministrativa firmata dal direttore generale delle Casse postali di risparmo e dei vaglia postali del Regno d'Italia, il 18 maggio 1908, e dal direttore generale delle poste della Repubblica di Costa Rica, il 1° luglio u. s., per regolare lo scambio dei vaglia postali fra i due paesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.
SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

CONVENZIONE

amministrativa stipulata tra il Ministero delle poste e dei telegrafi del Regno d'Italia e la Direzione generale delle poste e dei telegrafi della Repubblica di Costa Rica, pel servizio di cambio dei vaglia postali tra i due paesi.

Art. 1.

Si effettuerà uno scambio regolare di vaglia postali fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Costa Rica.

Art. 2.

Il servizio vaglia fra i due paesi stipulanti si effettuerà esclusivamente per mezzo di Uffici di cambio. Nel Regno d'Italia, l'Ufficio di cambio sarà in Genova e nella Repubblica di Costa Rica, sarà in San José.

Art. 3.

L'importo dei vaglia emessi in Italia sarà espresso in franchi e centesimi, e nella stessa moneta sarà indicato, dall'ufficio di cambio di Genova, sugli elenchi destinati all'Ufficio di cambio di San José.

Anche gli elenchi dell'ufficio di cambio di San José destinati all'ufficio di cambio italiano di Genova devono avere l'importo dei vaglia indicato in franchi e centesimi.

L'ufficio di cambio di San José convertirà in franchi l'importo di ciascun vaglia descritto sugli elenchi che trasmetterà al corrispondente ufficio di Genova, prendendo per base il saggio del cambio corrente in San José il giorno della spedizione degli elenchi stessi, e convertirà in moneta di Costa Rica al corso del cambio del giorno in cui riceverà gli elenchi dall'ufficio di cambio di Genova, l'importo di ciascun vaglia descritto su tali elenchi.

Anche i conti generali trimestrali saranno compilati in franchi.

Art. 4.

L'importo massimo di ciascun vaglia, tanto se emesso in Italia, quanto se rilasciato nella Repubblica di Costa Rica non potrà eccedere 500 franchi.

Questo limite potrà essere aumentato di comune accordo.

Art. 5.

I mittenti di vaglia devono versare moneta d'oro, od altra valuta legale dello stesso valore.

Art. 6.

L'Amministrazione postale italiana e quella della Costa Rica avranno facoltà di stabilire e di modificare le tasse sui vaglia che emettono rispettivamente, purchè non superino l'uno per cento.

Queste tasse apparterranno all'Amministrazione di origine dei vaglia, ma l'Amministrazione postale italiana pagherà all'Amministrazione postale di Costa Rica il 1|2 0|0 sull'importo dei vaglia emessi in Italia e pagabili nella Costa Rica, e, viceversa, l'Amministrazione postale di Costa Rica, pagherà a quella italiana il 1|2 0|0 sull'importo dei vaglia rilasciati in Costa Rica e pagabili in Italia.

Art. 7.

Chiunque richieda un vaglia postale, dovrà dare, in modo esatto, il nome e cognome tanto del mittente quanto del destinatario, o il nome della Società o Compagnia rappresentate dai mittenti o destinatari, come pure il loro rispettivo domicilio.

Art. 8.

In caso di smarrimento o distruzione di un vaglia postale, si emetterà un duplicato quando dal destinatario se ne faccia richiesta per iscritto (contenendo i dati necessari), all'Amministrazione delle poste del paese dove il vaglia originale doveva essere pagato al destinatario, e, a meno che vi sia ragione di credere che il vaglia origi-

CONVENCIÒN

administrativa celebrada entre el Ministerio de Correos y Telégrafos del Reino de l'Italia y la Direcciòn General de Correos y Telégrafos de la Republica de Costa Rica, para el servicio de cambio de Giros Postales entre ambos paises.

Art. 1.

Se harà un cambio regular de giros postales entre el Reino de Italia y la Republica de Costa Rica.

Art. 2.

El servicio de giros postales entre los paises contratantes se efectuerà exclusivamente por médio de Oficinas de cambio. En el Reino de Italia, la Oficina de cambio estarà en Genova y en la Republica de Costa Rica en San José.

Art. 3.

El importo de los giros expeditos en Italia, se expreserà en francos y céntimos, y en esa moneda, lo indicarà la Oficina de cambio de Genova en las listas destinadas à la Oficina de cambio de San José.

Tambien las Listas de la Oficina de Cambio de San José destinadas à la Oficina de Cambio Italiana de Genova deberàn tener el monto de los giros expresados en francos y centimos.

La Oficina de Cambio de San José convertirà en francos el monto de cada uno de los giros descritos sobre las Listas que remitirà à la correspondiente Oficina de Genova tomando por base el tipo de cambio corriente en San José el dia de la expedicion de las mismas Listas, y convertirà en moneda de Costa Rica, al tipo de cambio del dia en que recibirà las Listas de la Oficina de Cambio de Genova el monto de cada uno de los giros descritos sobre tales Listas.

Tambien la cuenta general trimestral serà computada en francos.

Art. 4.

El monto màximo de cada uno de los giros, tanto los expedidos en Italia como los expedidos en la Republica de Costa Rica, no podrà exceder de 500 francos.

Este limite podrà ser aumentado de común acuerdo.

Art. 5.

Los remitentes de giros deberàn entregar moneda de oro ú otro valor legal de la misma equivalencia.

Art. 6.

La Administraciòn de correos Italiana y la de Costa Rica tendràn la facultad de estipular y de modificar la tasa sobre los giros que emitieren, respectivamente, pero no debe pasar de uno por ciento.

Esta tasa pertenecerà à la Administraciòn de procedencia del giro: pero la Administraciòn postal Italiana pagarà à la Administraciòn postal de Costa Rica, el 1|2 0|0 sobre el importe de los giros expedidos en Italia y pagaderos en Costa Rica y, vice-versa, la Administraciòn postal de Costa Rica à la Italiana, el 1|2 0|0 sobre el importe de los giros expedidos en Costa Rica y pagaderos en Italia.

Art. 7.

Cualquiera que solicite un giro postal, deberà dar de una manera clara el nombre y el appellido, tanto del remitente como el del destinatario, ò el nombre de la Sociedad ò compania remitente ò destinataria, asi como también sus respectivos domicilios.

Art. 8.

En caso de extravìo ò de destrucciòn de un giro postal, se expedirà un duplicado, cuando el destinatario hiciere la solicitud por escrito (conteniendo los datos necesarios), à la Administraciòn del pais donde el giro original debiera ser pagado al destinatario, y à menos que haya razòn para creer que el giro original se hubiere

nale fu perduto nel tragitto postale, l'Ufficio che emetterà il duplicato avrà diritto di riscuotere la stessa tassa, che gli spetterebbe per un vaglia duplicato secondo i suoi regolamenti interni.

Art. 9.

Quando si desideri correggere un errore nel nome del destinatario, o quando il valore del vaglia deve essere restituito al mittente, quest'ultimo deve farne richiesta all'Amministrazione postale che emise il vaglia.

Art. 10.

In nessun caso un vaglia può essere rimborsato al mittente dall'Amministrazione d'origine, finchè non sia stato constatato dalla Amministrazione postale del paese di destinazione che il vaglia stesso non fu pagato al destinatario, e ne abbia quindi autorizzato il rimborso.

Art. 11.

I vaglia potranno riscuotersi in ciascun paese fino a 12 mesi dopo spirato il mese in cui si effettuò l'emissione, e gl'importi dei vaglia postali non pagati rimarranno proprietà dell'Amministrazione del paese che li emise.

Art. 12.

I vaglia postali inviati da un paese all'altro saranno soggetti alle norme vigenti nel paese di origine in ciò che riguarda la emissione ed il versamento; ed a quelle del paese di destinazione in ciò che riguarda la spedizione ed il pagamento dei vaglia postali interni.

Art. 13.

Ciascun ufficio di cambio trasmetterà all'altro, ogni settimana, un elenco conforme ai modelli *A* e *B* sui quali saranno stati descritti i vaglia emessi in ciascuno dei paesi e pagabili nell'altro.

Quando non vi siono vaglia per il paese corrispondente, si effettuerà tuttavia la spedizione dell'elenco sul quale si scriverà la parola « negativo ».

Per evitare inconvenienti in caso di perdita di un elenco originale, gli uffici di cambio si trasmetteranno reciprocamente con ciascun corriere un duplicato dell'ultimo elenco ricevuto.

Art. 14.

Ogni vaglia postale elencato nella lista porterà un numero (che si chiamerà numero internazionale) cominciando ogni anno col numero 1.

Così pure l'elenco porterà un numero di serie cominciando ogni anno col n. 1.

Art. 15.

La ricevuta di ogni elenco sarà accusata da ambo le parti per mezzo dell'invio dell'elenco che sussegue in direzione inversa e, ogni elenco che mancasse, sarà immediatamente richiesto dall'ufficio di cambio al quale avrebbe dovuto essere inviato. In tal caso l'ufficio di cambio mittente manderà, senza indugio, all'ufficio destinatario, un elenco duplicato, dichiarandolo come tale.

Art. 16.

Gli elenchi saranno accuratamente verificati dall'ufficio di cambio al quale sono stati inviati e corretti quando vi fossero errori di poca entità. Le correzioni saranno comunicate all'Ufficio di cambio mittente all'atto di accusare ricevuta dell'elenco nel quale furono fatte le correzioni in parola.

Quando negli elenchi vi fossero altre irregolarità, l'Ufficio di cambio che li riceve domanderà schiarimenti all'Ufficio di cambio mittente, il quale, nel più breve tempo, darà spiegazioni.

Nel frattempo l'emissione dei vaglia postali interni corrispondenti a quelli indicati nell'elenco, e riscontrati irregolari, sarà sospesa.

perdido en el trayecto postal, la Oficina que expida el duplicado tendrá derecho para cobrar la misma tasa que le corresponda por un giro duplicado, según su reglamento interior.

Art. 9.

Cuando se desée corregir un error en el nombre del destinatario ó cuando al valor del giro deba ser devuelto al remitente, este ultimo deberá hacer la solicitud á l'Administración postal que expidió el giro.

Art. 10.

En ningún caso podrá ser reembolsado un giro al remitente por la Administración expedidora sin que se hubiere hecho constar por la Administración postal del pais de destinación, que dicho giro no ha sido pagado al destinatario, y no haya autorizado su reembolso.

Art. 11.

Las giros podrán cobrarse en cualquier pais al cabo de 12 meses después de terminado en el que se efectuó la expedición, y el monto del giro postal que no haya sido pagado, quedará como propiedad de la Administración emitora.

Art. 12.

Los giros postales expedidos de un pais al otro, estarán sujetos á las reglas existentes en el pais de origen en lo que se refiere á la expedición, y á la entrega de dinero, y en el pais de destinanción, al pago de los giros internos.

Art. 13.

Cada Oficina de Cambio remitirá á la otra cada semana, una lista conforme á los modelos *A* y *B* en las cuales se detallarán los giros expedidos en cada uno de los paises y pagaderos en el otro.

Cuando no hubier habido giros para el pais correspondiente, siempre se efectuerá el invio de la lista, sobre la cual se escribirá la palabra « negativo ».

Para evitar dificultades en caso de perdida de una lista original, las Oficinas de Cambio se remitirán reciprocamente por cada correo un duplicado de la ultima lista recibida.

Art. 14.

Cada uno de los giros postales expresados en la lista, llevará un numero (que se llamará numero internacional) comenzando cada año con el n. 1.

Asi mismo cada lista llevará un numero de série, comenzando cada año con el n. 1.

Art. 15.

El recibo de cada lista será acusado por ambas partes, por medio de el envio de la lista siguiente en dirección inversa y cualquier lista que faltare, será inmediatamente solicitada por la Oficina de Cambio á la que hubiere de haber sido enviada. En tal caso la Oficina de Cambio expedidora remitirá sin dilación á la Oficina destinataria, una lista duplicada declarándolo come tal

Art. 16.

Las listas serán escrupolosamente verificadas por la Oficina de cambio á que han sido remitidas, y corregidas cuando resultaren errores de poca monta. Las correcciones serán comunicadas á la Oficina de cambio expedidora, cuando se acuse recibo de la lista en que fueron hechas las correcciones en cuestión.

Cuando en las listas se encontraren otras irregularidades, la Oficina de cambio que las reciba, pedirá explicaciones á la Oficina de cambio expedidora, la que en el mas breve tiempo debe darlas.

Entre tanto, la emision de los giros postales internos que correspondan á aquellos indicados en la lista y q'resulten irregulares, será suspendida.

Art. 17.

Appena gli elenchi arriveranno all'ufficio di cambio destinatario, questo preparerà tanti vaglia postali interni in favore dei destinatari nell'equivalente in denaro del paese che deve pagarli d'accordo coi valori indicati nell'elenco, e manderà allora i detti vaglia postali interni ai rispettivi destinatari o agli uffici pagatori a seconda delle disposizioni vigenti in ciascun paese pel pagamento di vaglia postali.

Art. 18.

Alla fine di ogni mese l'ufficio di Costa Rica preparerà e spedirà alla Direzione generale dei vaglia e dei risparmi in Roma, una nota dei vaglia emessi nel Regno e pagabili in Costa Rica, che non furono pagati durante i 12 mesi dalla fine del mese in cui vennero emessi, e che per conseguenza divengono proprietà del paese che li emise (v. allegato *C*).

La Direzione generale dei vaglia e dei risparmi in Roma, rimetterà egualmente al direttore generale delle poste di Costa Rica in San José, le note mensili dei vaglia emessi in Costa Rica per l'Italia che non fossero stati pagati durante i dodici mesi dalla fine del mese in cui vennero emessi.

Art. 19.

Alla fine di ogni trimestre, l'Ufficio di cambio in San José rimetterà alla Direzione generale dei vaglia e dei risparmi, in Roma, un conto dei vaglia postali (in duplicato) che conterrà le partite seguenti:

a) dal lato del dare (all'avere del Regno d'Italia) i totali degli elenchi spediti da San José durante il trimestre; la tassa da pagarsi sulle transazioni (art. 6), il totale del valore dei vaglia italiani di cui durante il trimestre è stato autorizzato il rimborso ai mittenti, o sono caduti in prescrizione, e la somma a saldo, se vi fosse, alla Amministrazione di Costa Rica;

b) dal lato dell'avere (al dare di Costa Rica) i totali degli elenchi spediti in Costa Rica, durante il trimestre, il diritto da pagarsi sulle transazioni, l'importo totale dei vaglia di cui è stato autorizzato il rimborso in Costa Rica, l'ammontare totale dei vaglia di Costa Rica che sono caduti in prescrizione durante il trimestre, e l'importo del saldo, se vi fosse, dovuto all'Amministrazione italiana.

Il conto dei vaglia si farà nella forma indicata dall'allegato *D* e sarà accompagnato da uno stato dettagliato delle note emesse in ambedue le Direzioni durante il trimestre e dei vaglia rimborsati o prescritti (vedi le formule *E*, *F* e *G* degli allegati). Una copia del conto, col dovuto visto, sarà rispedita a San José.

Art. 20.

Quando uno dei due paesi debba all'altro, sul conto dei vaglia postali, un saldo che ecceda le 10,000.00 lire, il paese debitore rimetterà subito all'altro una somma tonda approssimativa, come rimessa in conto di quel saldo.

Art. 21.

Quando l'Amministrazione postale di Costa Rica debba pagare a quella italiana il saldo del conto, lo farà quando rimetterà i conti, e quando l'Amministrazione postale italiana debba pagare il saldo a quella di Costa Rica, lo farà quando deve rimandare a San José il duplicato del conto controllato.

Tali pagamenti si faranno per mezzo di *chèqaes*, pagabili a vista, in oro effettivo, in una piazza italiana se fosse creditrice l'Italia, e saranno invece eseguiti in una piazza di Parigi, se il credito spettasse all'Amministrazione di Costa Rica.

Quando per causa di ritardo da parte dell'Ufficio debitore, il pagamento non si effettuerà durante i sei mesi dal termine del trimestre al quale si riferisce il conto, l'Ufficio creditore avrà diritto all'interesse del 5 0[0 annuo dal giorno in cui terminarono i detti sei mesi.

Art. 17.

Tan pronto como las listas lleguen à la Oficina de cambio receptora, esa Oficina prepararà giros postales internos en favor de los destinatarios en la equivalencia del dinero del pais que deba pagarlos de acuerdo con los valores estipulados en la lista, y enviarà dichos giros postales internos à los respectivos destinatarios ò à las Oficinas de pago, según las disposiciones vigentes en cada pais, para el pago de los giros postales.

Art. 18.

Al fin de cada mes la Oficina de Costa Rica prepararà y enviarà al Departamento de Giros Postales y de Ahorros de Roma, una nota de los giros expedidos en el Reino y pagaderos en Costa Rica que no hubieren sido pagados durante los 12 meses, desdè el fin del mes en el cual fueron expedidos y que por consiguiente quedan de propriedad del pais que los emitiò. (Véase anexo *C*).

El Departamento de Giros Postales y de Ahorros de Roma, enviarà igualmente al Director General de Correos de Costa Rica en San José, la nota mensual de los giros expedidos en Costa Rica para Italia, que no fueron pagados durante los 12 meses desde el fin del mes en el cual fueron expedidos.

Art. 19.

Al fin de cada trimestre, la Oficina de Cambio de San José, enviarà al Departamento de Giros Postales y de Ahorros de Roma, una cuenta de los giros postales (por duplicado) que contendrà las siguientes partidas:

a) del lado del Debe (al Haber del Reino de Italia) el total de de las listas expedidas en San José durante el trimestre, la tasa debida sobre las transacciones (Art. 6) el total del valor de los giros Italianos autorizados para ser reembolsados à los remitentes, los giros que hubieren caducado por prescripcion durante el trimestre, y el saldo à favor de Costa Rica si lo hubiere;

b) del lado del Haber (al Debe de Costa Rica) el total de las listas expedidas en Italia durante el trimestre, el derecho que deba pagarse sobre las operaciones, el valor total de los giros que fueron autorizados para su reembolso en Costa Rica, el monto de los giros de Costa Rica que caducaron por prescripcion durante el trimestre, y el importe del saldo à favor de la Administraciòn Italiana si lo hubiere.

La cuenta de los giros se harà en la forma indicada en la formula *D*, y serà accompañada de un estado detallado de las listas emitidas en ambas Administraciones durante el trimestre y de los giros reembolsados y prescritos. (Véase las formulas *E*, *F* y *G* del formulario). Una copia con el V. B. serà devuelta à San José.

Art. 20.

Cuando uno de los dos paises debiere al otro por la cuenta de giros postales un saldo que exceda de 10,000.00 liras, el pais deudor remitirà inmediatamente al otro una suma tan aproximada como la que quedare à cuenta de aquel saldo.

Art. 21.

Cuando la Administracion postal de Costa Rica tenga que pagar à la Italiana, el saldo en cuenta, lo harà cuando envie las cuentas, y cuando la Administracion postal Italiana tuviere que pagar el saldo à la de Costa Rica, lo harà cuando devuelva à San José los duplicados de las cuentas debitamente aceptadas.

Tales pagos se haràn por medio de *chèques* pagaderos à la vista en oro efectivo, y sobre una plaza Italiana, si Italia fuere la acreedora, y si el crèdito correspondiere à Costa Rica, por medio de un cheque sobre la plaza de Paris.

Cuando por causa de retraso por parte de la Oficina deudora, el pago no se efectuere dentro de los seis meses después de terminado el trimestre à que se refiere la cuenta, la Oficina acreedora tendrà derecho à cobrar intereses de 5 0[0 anual desde el dia en que hayan terminado los seis meses.

Art. 22.

Se l'Amministrazione delle poste di Costa Rica desiderasse di fare invii per mezzo dell'Amministrazione italiana delle poste a qualcuna delle sue colonie, paesi stranieri, ecc. con i quali l'Amministrazione postale italiana abbia servizio di vaglia postali, potrà farlo liberamente, adempiendo le condizioni seguenti:

a) l' Amministrazione delle poste di Costa Rica avviserà l'Ufficio di cambio di Genova del valore di tali vaglia intermedi il quale avviserà a sua volta gli uffici di cambio dei paesi dove dovranno pagarsi;

b) nessuno di detti vaglia eccederà il valore massimo fissato pel paese di destinazione per i vaglia rilasciati nel Regno d'Italia;

c) le spiegazioni che si riferiscono ai « vaglia intermedi » saranno fatte o in inchiostro rosso alla fine degli elenchi ordinari di avviso inviati a Genova, o in piego separato. L'ammontare totale dei vaglia intermedi s'includerà nel totale delle dette note;

d) i nomi e domicili dei destinatari, inclusi quelli della città o paesi dove debbono essere pagati, devono essere dati con la maggiore chiarezza possibile;

e) l'Amministrazione delle poste di Costa Rica darà all'Amministrazione postale italiana lo stesso tanto per cento (vedi art. 6) sopra i vaglia intermedi di quello stabilito per i vaglia pagabili nel Regno d'Italia. L'Amministrazione italiana accrediterà al paese dove deve essere pagato, lo stesso tanto per cento per i vaglia intermedi, che per quelli emessi nel Regno d'Italia, deducendo per il suo servizio di mediazione dal valore di ogni vaglia girato, una commissione speciale che fisserà l'Amministrazione postale italiana;

f) quando il valore di un vaglia intermedio sia rimborsato al mittente, la tassa pagata non sarà restituita.

Se l'Amministrazione delle poste italiana desiderasse inviare vaglia postali per mezzo dell'Amministrazione postale di Costa Rica a qualunque paese col quale l'Amministrazione di Costa Rica abbia scambio di vaglia postali, potrà farlo liberamente alle condizioni identiche a quelle stabilite nei paragrafi anteriori.

Ogni Amministrazione comunicherà all'altra i nomi dei paesi con i quali faccia scambio di vaglia postali, il limite del valore adottato per ognuno di essi e le differenti tariffe da dedurre per servizio di mediazione.

Art. 23.

Se in qualche tempo si notasse che i vaglia postali fossero usati dai negozianti o altre persone in Costa Rica o in Italia, per far rimesse di grandi somme di danaro, l'Amministrazione delle poste di Costa Rica e quella italiana, a seconda di dove avvenga il caso, sono autorizzate ad aumentare le tariffe e potranno perfino sospendere temporaneamente la emissione di vaglia postali.

Art. 24.

La Direzione generale delle poste di ciascun paese è autorizzata ad adottare regole addizionali (che non siano in contraddizione con quelle anteriori) per la maggiore sicurezza contro la frode o per il miglioramento del sistema in generale. Contuttociò, qualunque regola addizionale deve essere comunicata alla Direzione delle poste dell'altro paese.

Art. 25.

Questa Convenzione entrerà in vigore il giorno primo di luglio del millenovecento otto, e terminerà avvisando ognuna delle due parti sei mesi prima.

Fatta in doppio originale e firmata in Roma il giorno 18 di maggio millenovecento otto ed in San Josè di Costa Rica il giorno primo di luglio del millenovecento otto.

Il direttore generale dei vaglia e dei risparmi del Regno d'Italia
E. SCOTTI.

Art. 22.

Si la Administracion de Correos de Costa Rica deseare hacer envios por medio de la Administracion Postal Italiana à qualquiera de sus Colonias ò paises extranjeros con los cuales la Administracion Postal Italiana tenga establecido el servicio de giros postales, potrà hacerlo libremente sujetàndose à las condiciones siguientes:

a) la Administracion de Correos de Costa Rica avisarà à la Oficina de cambio de Genova el monto de tales giros intermedios, la cual avisarà à su vez à las Oficinas de Cambio donde deban pagarse;

b) ninguno de dichos giros excederà del valor maximo fijado por el pais de destino para los giros que deban expedirse en el Reino de Italia;

c) la explicacion que se refiera à los « giros intermedios » se harà en tinta roja, al piè de las listas ordinarias de aviso, enviadas à Genova ò en pliego separado. El monto total de los giros intermedios se incluirà en el total de dichas listas;

d) el nombre y domicilio del destinatario, incluyendo el de la ciudad ò pais donde deba ser pagado, deben darse con la mayor claridad posible;

e) la Administracion de Correos de Costa Rica pagarà à la Administracion Postal Italiana el mismo tanto per ciento (vèase art. 6) sobre los giros intermedios como queda convenido para los giros pagaderos en el Reino de Italia. La Administracion Italiana acrediterà al pais donde deba ser pagado, el mismo tanto por ciento por los giros intermedios, como lo establecido para los giros emitidos en el Reino de Italia, deduciendo por su servicio de mediacion sobre el valor de cualquier giro expedido, una comision especial que fijarà la Administracion Postal Italiana;

f) cuando el valor de un giro intermedio sea reembolsado al remitente, la tasa pagada no serà devuelta.

Si la Administraciòn Postal Italiana deseare enviar giros postales à cualquier pais con el cual la Administraciòn de Costa Rica tenga establecido el cambio de giros postales, podrà hacerlo libremente en las mismas condiciones estipuladas en el parrafo anterior.

Cada una de las Administraciones comuniquerà à la otra los nombres de los paises con los cuales tenga establecido el cambio de giros, el limite adoptado por cada uno de ellos y las diferentes tarifas à deducir por el servicio de mediacion.

Art. 23.

Si en cualquier tiempo se notare que los giros postales fueren usados por los negociantes u otras personas en Costa Rica o en Italia, para hacer remesas de grandes sumas de dinero, la Administracion de Costa Rica ò Italiana según donde ocurriere el casò, queda autorizada para aumentar la tarifa y aun podràn suspender temporalmente la emision de giros postales.

Art. 24.

La Direcion general de Correos de cada pais queda autorizada para establecer reglas adicionales (que no esten en contradiccion con las anteriores) para la mayor seguridad contra el fraudo ò para el mejoramiento del sistema en general. Sinembargo, cualquier regla addicional deberà ser comunicada à la Direccion general de Correos del otro Pais.

Art. 25.

Esta Convencion entrarà en vigor el dia primero de julio de mil novecientos ocho, y terminarà avisando cualquiera de las partes con seis meses de anticipacion.

Hecha en dos originales y firmada en Roma el dia 18 de mayo de 1908 y en San José de Costa Rica el dia primero de julio de mil novecientos ocho.

Il director general de Correos de la Republica de Costa Rica
F. ROBEASCLU.

Il numero **82** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduta la legge 22 maggio 1904, n. 203 con cui fu costituita in Comune autonomo la frazione Carfizzi del comune di San Nicola dell'Alto;

Visto l'art. 48 della legge elettorale politica, testo unico, approvato con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Veduti i pareri della Commissione elettorale comunale di Carfizzi e della Commissione elettorale provinciale di Catanzaro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel collegio elettorale di Cotrone, provincia di Catanzaro, il comune di Carfizzi è aggregato alla sezione elettorale politica di San Nicola dell'Alto.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **83** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 22 dicembre 1901, n. 531, con cui fu costituito il comune di Nardodipace;

Visto l'art. 48 della legge elettorale politica, testo unico, approvato con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Veduti i pareri della Commissione elettorale comunale di Nardodipace e della Commissione elettorale provinciale di Catanzaro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel collegio elettorale di Serra San Bruno, provincia di Catanzaro, il comune di Nardodipace è aggregato alla sezione elettorale politica di Fabrizia.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **84** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 gennaio 1909, n. 12, recante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, la quale all'art. 1 assegna la somma di lire trentamilioni, da prelevarsi dalle eccedenze di cassa provenienti dagli avanzi dell' esercizio 1907-908, allo scopo di provvedere a bisogni ed opere urgenti e riparare o ricostruire edifici pubblici danneggiati, autorizzando il Governo a ripartire detta somma fra i bilanci dello Stato, secondo le rispettive competenze;

Riconosciuta la necessità di provvedere alle più urgenti reintegrazioni delle dotazioni di materiali ed approvvigionamenti del Regio esercito consumati nell'opera di pronto soccorso a favore dei colpiti dal terremoto;

Considerato che sulla predetta somma di lire trentamilioni, in conseguenza delle assegnazioni già autorizzate in L. 3,243,000, rimane disponibile la somma di L. 26,757,000;

Vista la legge 31 maggio 1908, n. 223, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario in corso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione della somma di lire tremilioni (L. 3,000,000), in conto del fondo di lire 30,000,000 stabilito dall'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio

finanziario 1908-909 al nuovo capitolo n. 68-*quater* « Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30,000,000 di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rifornimento delle dotazioni di materiali e approvvigionamenti del R. esercito consumati nell'opera di pronto soccorso a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Art. 2.

Il capitolo istituito col precedente articolo sarà ripartito in articoli come appresso:

1.	Rifornimento	di teli da tenda	L. 715,000
2.	id.	di coperte da campo	» 585,000
3.	id.	di medicinali e oggetti di medicazione	» 200,000
4.	id.	di scatolette di carne in conserva	» 700,000
5.	id.	di galletta ed altri viveri ordinari di riserva	» 200,000
6.	id.	di grano	» 600,000
			L. 3,000,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 85 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 gennaio 1909, n. 12, recante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, la quale all'art. 1 assegna la somma di lire trentamilioni, da prelevarsi dalle eccedenze di cassa provenienti dagli avanzi dell'esercizio 1907-908, allo scopo di provvedere a bisogni ed opere urgenti e a riparare o ricostruire uffici pubblici danneggiati, autorizzando il Governo a ripartire detta somma fra i bilanci dello Stato, secondo le rispettive competenze;

Riconosciuta l'urgenza di far fronte alle spese derivanti da provvedimenti di pubblica sicurezza e sanità, adottati e da adottare, in seguito al terremoto, nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria;

Considerato che sulla predetta somma di L. 30,000,000 in conseguenza delle assegnazioni già autorizzate in L. 6,243,000 rimane disponibile la somma di L. 23,757,000;

Vista la legge 4 giugno 1908, n. 229, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario in corso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione della somma di lire duemilioni ottocento quindicimila (L. 2,815,000), in conto del fondo di lire 30,000,000 stabilito dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, da inscriversi al nuovo capitolo n. 170-*bis*: « Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedimenti di sanità e sicurezza pubblica, in seguito al terremoto nelle provincie di Messina e di Reggio-Calabria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909.

Art. 2.

Il capitolo istituito coll'articolo precedente sarà ripartito in articoli come appresso:

1. Indennità di missioni	L. 200,000 —
2. Sussidi per provvedimenti profilattici - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione di materiale profilattico	» 300,000 —
3. Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città	» 15,000 —
4. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento	» 300,000 —
5. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai carabinieri reali	» 2,000,000 —
	L. 2,815,000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 86 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 gennaio 1909, n. 12, recante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, la quale all'art. 1° assegna la somma di lire trentamilioni, da prelevarsi dalle eccedenze di cassa provenienti dagli avanzi dell'esercizio 1907-908,

allo scopo di provvedere ai bisogni ed opere urgenti e riparare o ricostruire edifici pubblici danneggiati, autorizzando il Governo a ripartire detta somma fra i bilanci dello Stato, secondo le rispettive competenze;

Riconosciuta la necessità di far fronte alle spese straordinarie sostenute e da sostenersi per il ristabilimento e il funzionamento dei servizi postali, telegrafici e telefonici, in seguito al terremoto, nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, e di concedere sussidi a titolo d'indennizzo ai funzionari danneggiati dipendenti dai Ministeri del tesoro, delle poste e dei telegrafi e di agricoltura, industria e commercio;

Considerato che sulla predetta somma di L. 30,000,000, in conseguenza delle assegnazioni già autorizzate in L. 9,058,000 rimane disponibile la somma di L. 20,942,000;

Viste le leggi 28 maggio 1908, nn. 213, 214 e 215 che approvano rispettivamente gli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle poste e dei telegrafi e di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario in corso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione della somma di lire settecentottantasettemila (787,000), in conto del fondo di L. 30,000,000 stabilito dall'art. 4, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, da ripartirsi fra i seguenti nuovi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle poste e dei telegrafi e di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909:

Ministero del tesoro: cap. n. 155-*ter* « Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30,000,000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per corrispondere sussidi a titolo d'indennizzo ai funzionari di ragioneria delle intendenze e a quelli delle delegazioni del tesoro di Messina e di Reggio Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » . . . . L. 12,000 —

Ministero delle poste e dei telegrafi: cap. n. 139-*bis* « Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30,000,000 di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12 per provvedere alle spese straordinarie pel ristabilimento e funzionamento dei servizi postali, telegrafici e telefonici, e per corrispondere sussidi a titolo d'indennizzo ai funzionari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » nelle provincie di Messina e Reggio Calabria . . . . L. 752,000 —

Ministero di agricoltura, industria e commercio: cap. n. 178-*bis* « Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30,000,000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per corrispondere sussidi a titolo d'indennizzo ai funzionari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » . . . . L. 23,000 —

L. 787,000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

I MINISTRI
segretari di Stato pei lavori pubblici e per l'agricoltura, industria e commercio

Visto il regolamento per le prove e le verificazioni periodiche dei recipienti destinati al trasporto ferroviario di gas compressi o liquefatti, approvato con decreto Ministeriale del 30 giugno 1904;

Visti i nostri decreti 18 luglio 1906 e 24 febbraio 1907, coi quali furono modificati gli articoli 2 e 12 del regolamento suddetto;

Ritenuta la necessità di apportare altre modificazioni ed aggiunte agli articoli 3, 4, 6 e 10 del citato regolamento;

Esaminate le proposte presentate dalla Commissione, all'uopo incaricata;

Sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

Decretano:

Art. 1.

All'art. 3 del regolamento approvato con decreto Ministeriale del 30 giugno 1904, il penultimo capoverso è così modificato:

« Il fabbricante o possessore dei recipienti è in obbligo di mettere a disposizione del collaudatore i locali adatti e gli apparecchi ed utensili occorrenti per le prove, in base alle prescrizioni del presente regolamento, ad eccezione del manometro campione e del punzone con lo stemma Reale per la timbratura, i quali saranno portati dal collaudatore ».

Art. 2.

All'art. 4 del suddetto regolamento è apportata la seguente aggiunta:

« Per la spedizione per ferrovia dei recipienti contenenti gas compressi la consegna deve essere fatta da persona incaricata dalla ditta speditrice, munita di manometro campione da applicarsi, a richiesta dell'agente che accetta la spedizione, ad uno o più recipienti, affinchè l'agente stesso possa verificare che la pressione per la quale è timbrato il recipiente non sia oltrepassata ».

Art. 3.

All'art. 6 è soppresso il quinto comma; ed il penultimo capoverso è così modificato;

« Per verificare che alla pressione di prova non avvengano deformazioni permanenti, assicurata che sia completa la tenuta dei giunti, e sospesa l'immissione dell'acqua compressa, l'indicazione del manometro di controllo dovrà rimanere stazionaria durante almeno un minuto primo (1') ».

Art. 4.

All'art. 10 sono soppresse le parole « ripetute anche sul coperchio » contenute alla lettera *b)* del 1° comma; ed il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

« Dopo il risultato favorevole delle prove o verifiche, saranno punzonati:

1. Sui recipienti destinati a contenere gas compressi:

a) l'indicazione della pressione massima alla quale può essere utilizzato il recipiente (P = kg. . . . .);
b) la data della prova;
c) lo stemma reale, che si ripete sul coperchio.
2. Sui recipienti destinati a contenere gas liquefatti:
a) l'indicazione della tara eguale al peso del recipiente vuoto con le valvole ed altri accessorî senza il coperchio (T = kg. . . .).
b) quella del peso massimo di liquido che può contenere (C=kg. . . . . .);
c) la data della prova;
d) lo stemma Reale;
3. Sui coperchi dei recipienti destinati a contenere gas liquefatti:
a) il peso del coperchio stesso;
b) lo stemma Reale.

Art. 5.

L'impronta dello stemma Reale, da imprimersi sui recipienti e sui coperchi, è modificato e ridotto alle proporzioni del disegno, che si adduce in grandezza naturale:

Art. 6.

In dipendenza delle surriferite variazioni ed aggiunte il testo del verbale delle prove e verificazioni viene modificato e completato come nel modulo che qui si allega.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1909.

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Allegato

. . . . (1)

Servizio delle prove e verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi o liquefatti.

(Regolamento approvato con decreto Ministeriale 13 febbraio 1909)

Verbale di prove e verifiche.

Recipiente di proprietà del sig. . . . .
fabbricato dalla Ditta . . . .
portante il numero d'ordine. . . . .
destinato al trasporto di . . . .

Prova idraulica.

Luogo e data della prova . . . .
Pressione di prova kg . . . . per cm.^{2}
Numero d'ordine ed indicazioni relative al manometro campione adoperato . . . .
. . . .
. . . .
Esito della prova . . . .
. . . .

Osservazioni (2).

. . . .
. . . .

Verifiche recipienti per gas compressi

Pressione massima alla quale può essere utilizzato il recipiente: P=kg. . . . .

Recipienti per gas liquefatti.

Tara (peso del recipiente vuoto con le valvole ed altri accessorî, senza il coperchio): P=kg. . . . .
Peso del coperchio: t=kg. . . . .
Capacità del recipiente: l . . . .
Peso massimo di liquido che può contenere: kg. . . . .

Conclusione.

Visto l'esito delle prove e verifiche suindicate. . . . . si autorizza l'uso del recipiente con apposizione dello stemma Reale e con l'impressione della data della prova (3) . . . .
. . . .
. . . .

L'incaricato della prova

(1) Nome dell' Istituto o dell'Associazione utenti caldaie a vapore, che eseguisce le prove e le verificazioni.

(2) Risultati di eventuali esperienze di gabinetto ecc.

(3) Nel caso che non si autorizzi l'uso del recipiente si scrive la particella « non » e si cancellano le parole « con l'apposizione ecc. ».

Visto si approva

Il ministro
BERTOLINI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 21 febbraio corr. in Seniga, provincia di Brescia, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 23 febbraio 1909.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 172 e n. 246,394 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondenti al. n. 255 consolidato 4 0[0 e n. 1,046,475 del consolidato 5 0[0), rispettivamente per L. 180 e 1125, ed entrambe al nome di Depaulis Angela-Maria-*Erminia* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Bonetta Luigia, domiciliata in Borgosesia (Novara), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Depaulis Angela-Maria-*Giacomina*, ecc. ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 24 febbraio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 3[4 0[0, cioè: n. 469,469 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 86.25, al nome di Mirone Almerinda fu Gennaro, moglie di Cascetta Vincenzo, Adelina nubile, Eugenio, *Alfredo*, Umberto, Mar-

gherita, Carmela e Gioacchino, questi ultimi sei minorenni, sotto la patria potestà della madre Amabile Annina, vedova Mirone, tutti eredi indivisi del loro padre, domiciliati in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mirone Almerinda fu Gennaro, moglie di Cascetta Vincenzo, Adelina nubile, Eugenio, *Alfreda*, ecc. ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 febbraio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

La signora Carmignani Italia fu Andrea ved. Possevini insieme ad altri, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1742 ordinale, e n. 49,359 di posizione, statagli rilasciata dall'intendenza di finanza di Torino, in data 18 novembre 1908, in seguito alla presentazione di n. 2 certificati della rendita complessiva di L. 41.25, consolidato 3.75 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1908.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati alla signora Carmignani Italia predetta e dei suoi figli Possevini Augusto, Francesco e Iole moglie di Scopone Lorenzo, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 23 febbraio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

3° AVVISO.

È stato presentato per la conversione il certificato 5 0[0 n. 222,688 di L. 85 a favore di Manes Nicolò di Vincenzo, attergato di cessione a Filomena Zappone fu Carlo, da parte di Manes Vincenzo ed altri, firmata il 9 dicembre 1890, ad autentica Vetta.

Essendo il primo mezzo foglio di detto certificato, contenente la dichiarazione di cessione suaccennata, stato unito al corrispondente certificato 3.75 0[0, del quale è venuto a formare parte integrante si previene chiunque possa avervi interesse che esso, isolatamente, non ha più alcun valore.

Roma, il 24 febbraio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro ***(Divisione portafoglio)***

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 25 febbraio, in L. 100.43.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

24 febbraio 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	103.70 82	101.83 82	103.14 01
3 1/2 % *netto*	103.14 26	101.39 26	102.61 13
3 % *lordo*	72.20 83	71.00 83	71.23 96

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il decreto in data 2 gennaio u. s., col quale furono rimandate a giorni da stabilirsi le prove scritte del concorso per il conferimento di 18 posti di alunno di 2ª categoria nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Decreta:

Le prove scritte del suddetto concorso avranno luogo nei giorni 22 e 23 marzo prossimo venturo.

Il direttore capo della 2ª divisione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 febbraio 1909.

Il ministro
GIOLITTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduta la legge 5 luglio 1908, n. 400, che ha approvato, fra altri, un nuovo ruolo organico del personale per il servizio delle tasse di fabbricazione;

Veduto il R. decreto 20 dicembre detto anno n. 739, che stabilisce le norme per l'attuazione dei detti ruoli;

Veduti il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Determina:

Art. 1.

È indetto un esame teorico-pratico di concorso per il conferimento di n. 4 posti di elettricista di ultima classe nel personale delle tasse di fabbricazione, in base al programma allegato *F*, del sopracitato R. decreto 20 dicembre 1908, n. 739.

Art. 2.

Le domande scritte dagli aspiranti su carta bollata da una lira e

contenenti l'indicazione della loro residenza e della sede preferita per le prove scritte, saranno, non più tardi del giorno 26 marzo 1909, presentate all'Intendenza di finanza della Provincia ove gli aspiranti risiedono.

L'Intendenza, dopo averle riconosciute regolari e debitamente documentate, le trasmetterà, entro il giorno 31 del detto mese di marzo, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle), con l'indicazione del giorno in cui ad essa pervennero.

Art. 3.

I documenti da unire alle domande sono:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) fede di nascita da cui risulti che l'età dell'aspirante non è inferiore a 18 anni, nè superiore a 25, alla data del presente decreto;

c) certificato di non incorsa penalità;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o l'abituale sua residenza, debitamente legalizzato;

e) certificato di sana e robusta costituzione, dal quale risulti specialmente che l'aspirante è esente in modo assoluto da qualsiasi imperfezione, deformità o difetto fisico. Il detto certificato sarà rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale, o, in difetto, e per giustificate circostanze, da un medico condotto comunale o, in quest'ultimo caso, dovrà essere debitamente legalizzato;

f) licenza della scuola elementare superiore;

g) documento il quale dimostri che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento.

Ai menzionati documenti l'aspirante potrà aggiungere i maggiori titoli che possieda.

I certificati di cui alle lettere a), c), d), e), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il titolo di studio dovrà essere prodotto in originale, ma per giustificati motivi, potrà essere in sua vece presentato il corrispondente certificato nei modi di legge rilasciato dalle competenti autorità scolastiche.

Art. 4.

Le prove d'esame sono scritte, orali e d'arte.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 26 e 27 aprile 1909 presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia.

Le prove orali e d'arte avranno luogo a Milano ed a Napoli nei giorni che saranno a suo tempo designati.

Tutte le prove saranno giudicate da una Commissione centrale da nominarsi con decreto Ministeriale.

Art. 5.

Saranno chiamati alle prove orali e d'arte soltanto i candidati approvati in quella scritta.

Conseguiranno l'approvazione i candidati che abbiano riportato non meno di 6|10 di punti nella prova scritta, la media di almeno 6|10 in quelle orali e non meno di 6|10 di punti in quella d'arte.

Art. 6.

Gli approvati saranno classificati secondo l'ordine decrescente dei punti complessivamente riportati nelle tre prove, ed i primi quattro saranno dichiarati vincitori del concorso.

Art. 7.

In quanto non sia determinato nel presente decreto, saranno osservate le modalità stabilite dal regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Roma, 23 febbraio 1909.

Il ministro
LACAVA.

Allegato *F*.

PROGRAMMA dell'esame di concorso ai posti di elettricista nelle tasse di fabbricazione.

PROVA ORALE

Parte 1ª.

Meccanica e tecnologia meccanica.

1. Inerzia — Forza — Massa — Velocità — Accelerazione — Gravità — Peso — Composizione delle forze — Momento delle forze — Forza viva.
2. Macchine semplici — Condizioni di equilibrio — Resistenze passive.
3. Movimenti — Loro classificazione — Leggi — Pendolo.
4. Lavoro meccanico — Unità di forza, di lavoro e di potenza — Misura del lavoro — Sistema di misura C. G. S.
5. Caloria — Equivalente meccanico del calore — Cenni sulla proprietà del vapore acqueo e sui generatori di vapore — Caldaie — Superficie di riscaldamento e di vaporizzazione.
6. Cenni sulle motrici a vapore — Distribuzione del vapore — Diversi organi adoperati — Forza indicata ed effettiva — Nozioni sul consumo di carbone e di vapore per cavallo-ora e sul rendimento delle motrici.
7. Cenni sui motori idraulici — Forza disponibile — Ruote e turbine — Loro rendimento — Motori a gas.
8. Metalli impiegati nelle industrie — Ferro — Acciaio — Ghisa — Rame — Stagno — Zinco — Bronzo — Ottone — Materiali adoperati nella costruzione delle dinamo e negli impianti elettrici — Isolatori — Caratteri e prove che permettono di conoscere la bontà dei metalli — Unioni dei metalli — Saldature dolce e forte.
9. Utensili e macchine per la lavorazione dei metalli — Tornio — Trapano — Pialla — Limatrice — Mortesatrice — Fresatrice — Cesoia — Punzonatrice — Utensili e macchine per la lavorazione del legno — Seghe — Piallatrice — Trapanatrice.

NB. — Si intende che il concorrente dovrà conoscere la geometria piana e quella solida e gli elementi sulla teoria delle funzioni circolari e che anche su queste materie potrà essere interrogato.

Parte 2ª.

Elettricità.

1. Sistema elettro-magnetico C. G. S. — Fenomeni generali e definizioni relative alla corrente elettrica — Resistenza — Unità pratica di resistenza — Conduttività — Calcolo della resistenza di un conduttore cilindrico in base alle sue dimensioni — Resistenza specifica del rame — Misura della resistenza col ponte di Wheatstone e col metodo della sostituzione.
2. Forza elettro-motrice, corrente e loro unità pratica — Leggi di Ohm e di Kirchoff — Applicazioni pratiche a diversi circuiti — Caduta di potenziale lungo un conduttore percorso da correnti — Misura della f. e. m. e della corrente — Unità pratica della quantità di elettricità.
3. Produzione delle correnti indotte — Lavoro e potenza di una corrente — Unità pratica di lavoro e di potenza e loro relazione con le unità meccaniche usuali corrispondenti — Energia di una corrente attraverso ad un conduttore trasformata in calore — Sua espressione per mezzo della legge di Joule — Correnti di Foucault con quali ripieghi si attenua la perdita di energia che vi corrisponde.
4. Nozioni sul magnetismo — Campo magnetico — Unità C. G. S di intensità di un campo magnetico — Linea di forza — Flusso di forza — Induzione magnetica — Permeabilità magnetica — Resistenza magnetica — Proprietà magnetiche del ferro, della ghisa e dell'acciaio — Curve di magnetizzazione — Magnetismo residuo — Isteresi — Derivazioni magnetiche — Perdite dovute alla isteresi ed alle derivazioni magnetiche.

5. Dinamo a corrente continua — Loro parti essenziali — Diversi modi di eccitazione — Ragione di essere e convenienza d'impiego di ciascuno di essi — Diverse forme di induttori — Diversi sistemi di avvolgimento degli indotti e di costruzione del nucleo — Reazioni nell'indotto — Angolo di calettatura delle spazzole — Riscaldamento nelle dinamo — Regolatore di campo — Rendimento elettrico ed industriale di una dinamo — Descrizione sommaria di qualche tipo più noto — Limiti pratici di forza elettro-motrice, velocità e rendimento — Norme generali — Per la condotta e manutenzione delle dinamo.

6. Correnti alternate — Nozioni e fenomeni generali — Self-induzione — Impedenza — Capacità — Unità pratiche di induzione e di capacità — Effetti dovuti alla induzione ed alla capacità — Forza elettro-motrice e corrente efficace — Periodo — Spostamento di fase — Potenza media — Modo di misurarla — Alternatori — Loro parti essenziali — Eccitazione — Tipi diversi di alternatori più noti — Sistemi in uso per la regolazione — Valori che praticamente raggiungono la forza elettro-motrice ed il rendimento — Paragone con le dinamo continue rispetto ai vantaggi ed agli inconvenienti — Correnti bifasiche, trifasiche e polifasiche — Loro proprietà.

7. Accumulatori — Loro funzionamento — Fenomeni alla carica ed alla scarica — Variazioni della forza elettro-motrice in questi periodi — Indicazioni sul grado di carica e di scarica — Descrizione di qualche tipo più noto di accumulatori — Valori pratici della capacità e della corrente massima per unità di peso o di superficie — Rendimento in quantità di elettricità o di energia — Loro impieghi industriali; disposizioni per mantenere costante la forza elettro-motrice — Dinamo survolatrici.

8. Diversi sistemi di illuminazione elettrica — Lampade ad incandescenza; loro costruzione — Lampade a consumo ridotto — Differenze di potenziale alle quali funzionano — Intensità luminosa, illuminazione e loro unità di misura — Rendimento luminoso pratico di queste lampade — Lampade ad arco; diversi sistemi di regolazione — Descrizione di qualche tipo più noto — Differenza di potenziale a cui funzionano; loro rendimento luminoso — Differenza fra l'arco continuo e quello alternativo — Nozioni sui fotometri — Loro uso.

9. Motori elettrici a corrente continua — Modi di eccitazione — Differenza fra motore e dinamo — Calettatura delle spazzole — Avviamento — Inversione del movimento — Motori alternativi mono e polifasici, sincroni ed asincroni — Misura della potenza e del rendimento dei motori.

10. Trasporto e distribuzione dell'energia elettrica — Sistemi industriali di distribuzione diretta e indiretta — Perdita di potenza sulla linea assoluta e relativa — Necessità dell'impiego di alte tensioni per trasmettere economicamente una data potenza a grandi distanze — Apparecchi di utilizzazione disposti sulla linea di serie, in derivazione e con sistema misto — Trasformazione delle correnti — Descrizione di qualche tipo più noto di trasformatori a correnti alternative — Loro rendimento industriale — Convertitori rotanti — Sistemi di distribuzione a più di due conduttori — Nozioni sulla trazione elettrica a corrente continua ed alternata.

11. Apparecchi di misure industriali — Galvanometri — Amperometri — Voltometri — Uso delle cassette di resistenza e degli shunt — Elettrodinamometri — Apparecchi termici — Wattometri — Ohmmetri — Elettrometri — Contatori e registratori elettrici — Contatori a motore e a campo Ferraris — Modo di controllarli — Descrizione e funzionamento di qualche tipo di apparecchio — Nozioni sul grado di esattezza degli apparecchi — Loro scelta a seconda che si tratta di misure su circuiti a corrente continua ovvero alternata.

12. Misure industriali sugli impianti — Misura dell'energia negli impianti a corrente continua a due o più fili conduttori — Misura negli impianti a corrente alternata semplice, bifasica e trifasica — Determinazione del fattore di potenza (cosφ) — Impiego di un solo wattometro per la sola misura della energia nei circuiti bifasici e trifasici — Impianti trifasici col quarto filo — Precauzioni da adottarsi nell'impiego degli strumenti per le misure ad alta tensione e delle perdite di energia che ne derivano — Misure di rendimento dei trasformatori — Diagrammi di produzione delle officine e modo di calcolare l'energia relativa.

13. Misura d'isolamento di un impianto non percorso da corrente, col metodo della sostituzione — Misura dell'isolamento in un impianto funzionante col metodo del voltometro — Perdite di energia per cattivo isolamento — Valori minimi che conviene in pratica assegnare all'isolamento e valori massimi dei potenziali riguardo alla sicurezza delle persone — Sistemi pratici di isolamento dei conduttori delle linee aeree, nei cavi sotterranei e dei fili nell'interno delle abitazioni — Apparecchi di manovra e di regolazione delle correnti che si adoperano negli impianti elettrici e sui quadri di distribuzione — Valore, interruttori automatici, deviatori, arco-stati — Parafulmini.

14. Elettrolisi, sua applicazione alla galvanoplastica, avvertenze perchè i depositi riescano aderenti e compatti — Calcolo delle quantità di elettricità che deve fornire un deposito di uno spessore dato — Nozioni sommarie sulla saldatura elettrica e sulla forgiatura idroelettrica dei metalli.

N. B. — Nella prova orale, il concorrente sarà invitato ad eseguire qualche esperimento con istrumenti di misura.

Parte 3ª.

Gas-luce.

Cenni sul modo di produzione e distribuzione del gas — Composizione del gas illuminante e costanti fisiche relative — Contatori del gas — Apparecchi di illuminazione in uso — Dati pratici sulla intensità luminosa e sul consumo di alcuni apparecchi.

Acetilene.

Parte 4ª.

Legge 8 agosto 1895, n. 486, per l'applicazione della tassa consumo del gas-luce e dell'energia elettrica e relativo regolamento del 29 settembre 1905.

PROVA SCRITTA.

Relazione sopra tema dato, circa un impianto elettrico a corrente continua od alternata, descrivendo il modo di distribuzione adottato ed indicando gli apparecchi di manovra, di regolazione e di misura delle correnti.

La relazione dovrà essere corredata da un disegno schematico del quadro di manovra e delle linee di distribuzione, il quale dimostri che il concorrente ha buona pratica degli impianti e capacità sufficiente per compilare i verbali a cui sarebbe tenuto entrando al servizio dell'Amministrazione.

PROVA D'ARTE.

Costruzione di un pezzo di meccanica che possa essere terminato nel tempo concesso per la prova d'arte, che si riferisca a parti di macchina o di apparecchio elettrico. Il pezzo deve dimostrare l'abilità del concorrente tanto nel lavoro di lima, quanto in quello di tornio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le notizie odierne sul conflitto austro-serbo non sono peggiori di quelle di ieri, anzi accennano ad un certo miglioramento. Caduta la proposta anglo-francese di

rimostranza collettiva delle potenze all'Austria ed alla Serbia, è sorta quella tedesca di chiedere tassativamente al Governo di Belgrado quali siano le pretese della Serbia, eliminando sempre quella di compensi territoriali. In proposito i giornali di Parigi hanno ieri ricevuto da Berlino il seguente dispaccio da fonte diplomatica autorizzata:

« È esatto che la Germania propose alle potenze un passo collettivo a Belgrado. Poichè il consiglio dato dalla Francia e dall'Inghilterra di fare un passo collettivo contemporaneamente a Vienna e Belgrado non fu accettato dalla Germania per le ragioni già esposte, era necessario che l'azione delle potenze, che mirava al mantenimento della pace, non fosse per ciò stesso arrestata.

« La Germania prese allora l'iniziativa di proporre alle potenze un passo a Belgrado. Questo passo non avrebbe nulla di offensivo per la Serbia. Esso mira unicamente ad illuminare il Governo serbo sul modo di vedere dell'Europa e a dimostrare alla Serbia l'unanimità delle grandi potenze nel respingere le sue aspirazioni politiche e per conseguenza le sue domande di compensi territoriali.

« Facendo ciò, la Germania s'ispira al suo sincero desiderio di veder conservata la pace.

« La Germania rende pienamente omaggio all'attitudine della Francia e dell'Inghilterra, che presero l'iniziativa di questo passo conciliante delle potenze, perchè vedevano venuto il momento di opporre, per quanto fosse possibile, alla gravità della situazione il peso morale dell'Europa, unita nel desiderio del mantenimento della pace.

« I colloqui iniziati in seguito alla proposta della Germania continuano, tanto a Berlino, quanto a Parigi, a Londra, a Pietroburgo e a Roma.

« Le potenze non hanno fatto ancora conoscere il loro parere ».

In attesa dei risultati di queste trattative che potrebbero condurre ad un componimento del conflitto sulla base di concessioni commerciali alla Serbia da parte dell'Austria-Ungheria, questa ha creduto opportuno di far conoscere quali siano le sue lagnanze contro la Serbia, ed il ministro barone Aehrenthal le specifica in una Nota, che ha diretto al cancelliere tedesco principe di Bülow; sarebbero le seguenti:

1° pretesa della Serbia a compensi territoriali;

2° pretesa della Serbia d'ingerirsi negli affari interni dell'Austria-Ungheria, riguardo alla Bosnia;

3° dimostrazioni del principe ereditario serbo;

4° mobilizzazione delle riserve;

5° formazione di bande di insorti in Bosnia;

6° incidenti alla frontiera.

La Nota, secondo quanto si telegrafa da Berlino, aggiunge che « l'accordo diretto sarebbe possibile fra due paesi, se la Serbia dichiarasse di rinunciare a qualunque politica di compensi territoriali ».

Il *Temps*, commentando la nuova proposta tedesca, scrive:

« Non si tratta di smembrare o di impiccolire la Serbia. Basta dichiararle che, non avendo perduto alcuna parte del suo territorio, essa non ha diritto a reclamare compensi territoriali, che nessuno, nemmeno la Russia, le aveva fatto sperare. Anche il Gabinetto di Pietroburgo può associarsi a un passo di tal fatta.

L'adesione della Francia a un passo simile non può, nè intiepidire l'alleanza franco-russa, alla quale la Francia è, e sarà sempre invariabilmente, fedele, nè compromettere la nostra politica generale, che non ha variato di una linea ».

***

I giornali di Belgrado sono unanimi nel salutare con gioia la formazione del nuovo Gabinetto e invitano la cittadinanza a fare ovazioni alla Scupcina nella seduta di oggi, nella quale il presidente del Consiglio farà probabilmente dichiarazioni in nome del Governo.

Secondo un dispaccio da Belgrado, 24, in queste dichiarazioni il presidente del Consiglio farà notare che nel Gabinetto sono rappresentati tutti i partiti politici perchè la situazione attuale richiede l'accordo del popolo e del Parlamento serbo. Il nuovo Governo prometterà di difendere e tutelare gli interessi della Serbia ed annuncierà a questo proposito che invierà presto alle grandi Potenze europee le domande formulate dalla Scupstina. Il Governo rileverà che esso essendo un'espressione dei sentimenti della Scupstina, gode pure della fiducia illimitata della Corona.

***

La guerra civile nella Persia sembra prossima ad entrare in una fase decisiva, se è esatto quanto si telegrafa da Teheran, 23, al *Daily Mail*. In questo dispaccio è detto che il Comitato rivoluzionario persiano di Costantinopoli ha dato ordine formale ai Sottocomitati di Retch e di Ispahan di fare senza ritardo un attacco contro la capitale. Duemila baktiaris si dirigono già verso Kachan. I funzionari del Governo a Retch annunziano che nelle stazioni vi sono centinaia di uomini armati i quali attendono un ordine per mettersi in marcia. Il dispaccio aggiunge:

« Tutti i proprietari fondiari della provincia di Ghilan sono stati costretti, mediante minaccie, a dar danaro per la causa dei rivoluzionari ».

***

Si telegrafa da Pechino, 24:

« Il 21 corrente le autorità russe hanno fatto chiudere tutti i depositi civili nelle principali località della zona della ferrovia all'ovest di Karbin, in seguito al rifiuto dei proprietari di pagar le tasse all'amministrazione ferroviaria. Si dice che lungo la ferrovia sia generale la sospensione del lavoro e che si lavori soltanto nelle imprese straniere.

« Ciò ha prodotto malumore, tanto più che la Cina pretende che il modo col quale il municipio di Karbin amministra quella città costituisca una violazione del trattato di Portsmouth.

« I ministri d'Inghilterra e degli Stati Uniti a Pechino hanno recentemente notificato alla Legazione russa che i loro Governi, quantunque desiderosi di non intervenire nelle relazioni russo-cinesi, si sentono costretti a riaffermare la necessità dell'osservanza degli obblighi risultanti dal trattato di Portsmouth ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita ha ricevuto ieri, presentata da don Leone Caetani di Sermoneta, una rappresentanza del Circolo monarchico universitario di Roma,

incaricata di porgerle i ringraziamenti per la splendida bandiera donata al Circolo.

L'Augusta signora ebbe parole di elogio e di incoraggiamento per i giovani studenti del Circolo, delle condizioni del quale chiese notizia con premura cortese.

In Campidoglio. — Presieduta dall'assessore Tonelli, si tenne iersera l'annunziata riunione del Consiglio comunale di Roma.

Dall'assessore Canti fu data una esauriente risposta ad una interrogazione del consigliere Sabbatini sulla questione dell'insegnamento religioso nelle scuole del Comune.

Si approvarono parecchie proposte senza discussione, e si passò, quindi, a trattare quella riguardante la convenzione con la Società romana dei tramways e omnibus.

L'assessore competente risponderà nella prossima seduta alle numerose domande e osservazioni sollevate nella discussione lunga e animata.

Il Consiglio si riunì poscia in seduta segreta.

Per i danneggiati dal terremoto. — Ieri, alla Consulta, si è riunita la Commissione esecutiva del Comitato centrale di soccorso pei danneggiati dal terremoto di Sicilia e di Calabria.

La Commissione ha deliberato sopra 105 domande per sussidi ed assegni scolastici e ne ha respinte 23, mentre per le rimanenti ha determinato la concessione dell'assegno continuativo per 56 e la concessione di un sussidio per una volta tanto per 25.

Una domanda è stata rimessa al Comitato milanese, il quale si è assunto, d'accordo col Comitato centrale, di provvedere agli studenti stessi negli istituti delle Provincie lombarde.

La Commissione ha provveduto alle erogazioni di somme per soccorsi a profughi e a superstiti, assegnando tra l'altro lire centomila al prefetto di Palermo e lire centomila al generale Tarditi a Palmi.

La Commissione si è quindi occupata della questione dei marinai e pescatori dello stretto di Messina i quali in molte località non hanno ancora potuto riprendere l'esercizio della pesca e del piccolo cabotaggio perchè le loro imbarcazioni sono destinate a servire da ricovero ed ha espresso il voto che sia al più presto provveduto dalle autorità competenti alla costruzione di baracche anche provvisorie, affinchè le imbarcazioni possano essere restituite nel più breve termine alla loro destinazione.

Ciò, bene inteso a prescindere dagli speciali provvedimenti a favore di quella classe che sono allo studio e che saranno al più presto sottoposti al Comitato centrale.

Da ultimo la Commissione ha provveduto a numerosi soccorsi individuali ed ha dato molteplici disposizioni per l'invio di materiali vari di soccorso nei luoghi ove ne è stato segnalato il bisogno.

*** La Direzione generale della Banca d'Italia partecipa che dalle notizie giunte a tutto il 23 corrente, risultano versate nelle casse delle sue filiali (Roma e provincie) le seguenti somme a favore dei danneggiati dal terremoto:

A disposizione del Comitato nazionale L. 12,208,722.60; a disposizione del Comitato generale romano L. 630,814.12; a disposizione del Comitato provinciale di Genova L. 756,472.66.

La Banca aveva inoltre ricevuto a disposizione della Croce Rossa italiana L. 1,582,939.85. Totale generale L. 21,178,949.23.

*** Al Ministero della R. marina sono pervenute le seguenti offerte:

The Midvale Steel Co. di Philadelphia L. 5000 — Ditta Combo Barbour Belfast L. 1256.50 — Henry Wood and Co. Saltney L. 502 — John J. Thornycroft and Co. Ltd. di Southampton L. 2635.50 — Roudolf Schmidt C. di Vienna L. 3000 — Ditta Harfield di Londra lire 2635.50 — Ditta Armstrong di Pozzuoli e ditta omonima di New Castle L. 25,326.55 — Banchiere Francis Leland Nuova York L. 5000 — Corpo dei piloti di Livorno L. 100 — Equipaggi dei piroscafi: *Felicina* L. 68.50 — *Calabria* L. 400 — *Comtesse de Flandre* L. 67 — *Florenz* L. 57 — *Marco Aurelio* L. 52 — *Perugia, Andros* e *Andures* L. 418. — Totale L. 43,816.55.

*** Ieri l'altro il signor Ippolito Sègre ha versato al Gabinetto del sindaco lire cinquemilacentosedici e 10 centesimi, ricavato dalla fiera di beneficenza che, per cura di un « Comitato universitario pro Calabria e Sicilia » ebbe luogo all' « Arena Nazionale ».

Il sindaco di Roma, Ernesto Nathan, per conto del Comitato romano di soccorso ha, senza indugio, rimesso tale somma al Comitato centrale nazionale, affinchè sia versata nel fondo destinato a venire in aiuto degli studenti poveri danneggiati dal recente terremoto.

*** La sezione di Roma della Federazione nazionale fra gli insegnanti delle scuole medie ha votato all'unanimità il seguente ordine del giorno:

« La sezione, intesa la relazione del Consiglio direttivo sull'opera liberalmente sollecita spiegata dal Comitato romano di soccorso a favore degli insegnanti superstiti del disastro calabro-siculo, raccomandati dalla sezione;

Partecipe del sentimento dei beneficati, esprime al Comitato stesso un voto di calda riconoscenza e di ringraziamento.

Il presidente: *prof. Riccardo Olivieri* ».

Nuove scosse di terremoto. — Si telegrafa da Brancaleone che stanotte, alle ore 1.30, è stata avvertita una leggera scossa di terremoto, che non ha prodotto alcun danno.

Necrologio. — Ieri, nel pomeriggio, è morto a Torino il conte Ernesto Balbo Bertone di Sambuy, senatore del Regno. Era nato il 12 aprile 1837 a Vienna da antica e illustre famiglia piemontese.

Da giovinetto si dedicò agli studi traendone larga dote di cognizioni che lo rendevano vieppiù simpatico e riverito. Amicissimo di Re Vittorio Emanuele II, ne fu mastro di cerimonie a Corte.

Nella 10ª legislatura fu eletto deputato del Collegio di Susa, ma rinunziò poco dopo al mandato temendo non riuscire nel campo della politica.

Rieletto deputato a Chieri nella 12ª, 13ª e 14ª legislatura, compì egregiamente il suo mandato.

Nella legislatura 15ª, a scrutinio di lista, rappresentò Torino alla Camera, ma poscia lasciò la deputazione preferendo assumere la carica di sindaco di Torino, alla quale era stato designato in forma plebiscitaria in vista della Esposizione generale del 1884, della quale egli fu uno dei principali promotori.

Alla Camera fu abbastanza assiduo e fece parte di varie notevoli Commissioni governative e parlamentari, specialmente in materia di Belle Arti e d'industrie attinenti allo sport, nelle quali era competentissimo.

Sul finire del 1883 venne nominato senatore del Regno.

È una integra figura che scompare portante in sè quelle caratteristiche di bontà e d'intelligenza operosa con le quali cotanto si distingueva la nobiltà piemontese, non mai aliena, salvo poche eccezioni, dagli alti interessi della patria italiana.

Movimento commerciale. — Il 23 corrente furono caricati a Genova 1101 carri, di cui 470 di carbone pel commercio e 71 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 248, di cui 33 di carbone pel commercio e 66 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona ne furono caricati 377, di cui 339 di carbone pel commercio e 38 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 205, di cui 73 di carbone pel commercio e 31 per l'Amministrazione ferroviaria, e a Spezia 103, di cui 45 di carbone pel commercio e 30 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *M. Colonna* è giunta a Massaua.

Marina mercantile. — È giunto a New York il *Campania*, della N. G. I. — Da Rio Ianeiro ha proseguito per Genova l'*Umbria*, della stessa Società. — Da Tangeri ha transitato, diretto al Plata, il *Sicilia*, pure della N. G. I.

ESTERO.

L'immigrazione europea al Brasile. — Secondo le recenti statistiche brasiliane, nel 1908 sono arrivati al Brasile 95,000 coloni europei e la più parte si sono installati nei centri coloniali sovvenzionati dal Governo federale e dai Governi dei diversi Stati. Secondo la relazione del Servizio di popolamento del terreno, nel 1903 sono stati fondati dal Governo 11 centri di colonizzazione, aventi lotti di terreno di 20 a 50 ettari ciascuno. Il Governo federale ha costruito 689 case rurali e 381 sono state costruite dagli Stati. Inoltre sono stati tracciati 360,803 metri di strade vicinali, e sono stati costruiti 38 ponti dalla lunghezza complessiva di metri 322.

L'industria delle automobili. — Il *Board of Trade Journal* riferisce che secondo i dati presentati alla Camera dei rappresentanti della Confederazione, il numero delle vetture automobili e delle motociclette importate nel Commonwealth durante il periodo 1901-1907 ha raggiunto la cifra di 3559. Di queste, 1175 sono state importate nella Nuova Galles del Sud; 1436 nello Stato di Victoria; 132 nel Queensland; 496 nell'Australia del Sud; 224 nell'Australia dell'Ovest e 96 in Tasmania.

Il valore totale di queste vetture si è elevato a 697,086 lire sterline. I pezzi di ricambio per vetture, automobili, ecc., hanno raggiunto il valore di 27,743 sterline e gli chassis per diversi veicoli lire sterline 191,800.

Le motociclette importate nei primi nove mesi del 1908 rappresentano un valore di 12,198 lire sterline.

Importazione di orologi. — Gli orologi provengono in Italia quasi totalmente dalla Svizzera. Nel 1897 furono importati 21,597 orologi d'oro, dei quali 20,000 dalla Svizzera: nel 1907 l'importazione raggiunse la cifra di 90,406 dei quali 86,853 provenienti dalla Svizzera.

Un aumento anche più sensibile si è verificato nella importazione di orologi d'altri metalli la quale da 286,370 nel 1897 raggiunse nel 1907 il numero di 595,692. Nella importazione di questi orologi la Svizzera partecipò nel 1897 per il numero di 272,088 e nel 1907 per 566,992: ciò che vuol dire che essa ha monopolizzato il mercato italiano. E queste cifre non comprendono la numerosa quantità di orologi acquistati nella Svizzera da italiani di passaggio nelle città del Cantone Ticino e particolarmente a Lugano.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 24. — Telegrafano da Pietroburgo al *Times*:

Corre voce che Malinoff, presidente del Consiglio dei ministri bulgaro, ed il nuovo ministro degli esteri turco, Rifaat Pascià, verranno a Pietroburgo, ciò che permetterebbe di affrettare molto i negoziati turco-bulgari; ma tale voce non è confermata.

LONDRA, 24. — Nell'elezione complementare per la circoscrizione di Tannton (Sommerset) il candidato unionista è stato eletto contro il suo competitore socialista.

È un seggio conservato per il partito unionista.

PARIGI, 24. — Il ministro degli esteri, Pichon, ha ricevuto stamane Rifaat Pascià, il quale nel pomeriggio visiterà il presidente del Consiglio, Clémenceau.

Rifaat Pascià partirà da Parigi domani sera.

FISCHER (Arkansas), 24. — Un ciclone ha devastato la città, ove soltanto due edifici sono rimasti in piedi. Vi sono 13 morti e numerosi feriti.

BELGRADO, 24. — Il Re ha firmato il decreto che nomina il nuovo Ministero di coalizione, così costituito:

Presidenza del Consiglio, senza portafoglio, Novakovic, progressista — lavori pubblici, Pachic — affari esteri, Milovanovic — finanze, Protich — interni, Milosavljevic, vecchio radicale — istruzione pubblica, Stojanovic — agricoltura, Prodanovic, giovane radicale — giustizia, Ribaratz, nazionalista — guerra, generale Zivkovic.

HELSINGFORS, 24. — Il Senato finlandese ha dato le sue dimissioni.

LONDRA, 24. — *Camera dei lordi*. — Si approva, in seconda lettura, il progetto per la riforma amministrativa delle Indie.

LONDRA, 24. — La suffragiste hanno tentato stasera di penetrare nel palazzo del Parlamento. La polizia ha dovuto disperderle più volte. Sono stati operati 26 arresti.

PIETROBURGO, 24. — *Duma*. — Si discutono le interpellanze sul caso Azew. Il socialista Sokrorvski dichiara che il dipartimento di polizia sapeva che Azew aveva organizzato gli attentati diretti contro il granduca Sergio ed il ministro Plheve. Del resto Azew dette alla polizia il nome dei suoi complici nell'attentato contro il granduca Sergio. In occasione dell'attentato contro Tumassow a Mosca, Azew fu arrestato e poi rimesso in libertà dopo che ebbe provato che era in rapporto con la polizia.

Sokrorvski accusa poi Ratchovski di aver aiutato Azew a preparare gli attentati contro il granduca Sergio e contro Plheve.

Sokrorvski cita poi parecchi nomi di individui che agirono come agenti provocatori e dice che ciò prova che il Governo aveva stabilito un vero sistema di agenti provocatori.

WASHINGTON, 24. — *Camera dei rappresentanti*. — Si respinge la proposta del Senato di portare a 100,000 dollari l'assegno del presidente della Confederazione.

LONDRA, 24. — I giornali pubblicano la seguente Nota: I Circoli diplomatici londinesi non condividono l'inquietudine manifestatasi in alcune sfere circa la situazione nei Balcani.

BUDAPEST, 24. — La *Budapester Correspondenz* pubblica una Nota ufficiosa la quale conferma la notizia che il ministro austro-ungarico in Serbia, conte Forgach, non ha lasciato il suo posto per motivi diplomatici. Egli ha preso un congedo di otto giorni per disbrigare suoi affari privati e ritornerà a Belgrado appena scaduto il congedo.

PIETROBURGO, 25. — *Duma dell'Impero*. (Continuazione). — Il conte Bobrinski, capo della destra moderata, relatore sulle interpellanze relative ad Azew, chiede con insistenza che la Duma respinga l'interpellanza presentata dalla Sinistra, la quale accusa il dipartimento della polizia di aver partecipato agli atti terroristi, ed invita la Camera ad approvare invece l'interpellanza dei cadetti, la quale chiede semplicemente al Governo di dire se conosce i fatti.

Pokronwski, socialista, espone numerose prove della partecipazione del dipartimento della polizia agli attentati rivoluzionari. (Violenti proteste a destra).

L'oratore conclude dichiarando che la provocazione costituisce la base della politica interna del Governo.

Dopo un discorso di Ghetchkoff, di destra, il deputato del lavoro Bulat, giunto da Parigi, presenta, tra viva impressione, parecchi documenti, tra cui gli originali di due lettere scritte da Azew in occasione del suo processo da parte del tribunale rivoluzionario. In esse Azew si lagna delle accuse dirette contro di lui e si dice capo dei partiti rivoluzionari. Egli afferma inoltre di avere avuto una parte precipua nella organizzazione del partito e di avere fra l'altro preparato tutti i principali attentati terroristi degli ultimi anni, specialmente quelli diretti contro il principe Obolenski, il Granduca Sergio ed il ministro Plhewe.

Dopo un discorso del costituzionale democratico Pergament, il quale attacca Stolypin e censura il sistema governativo, definendolo come un dispotismo anarchico, il presidente del Consiglio Stolypin prende la parola.

L'oratore fa la storia delle relazioni di Azew colla polizia, relazioni che ebbero principio nel 1892.

Il presidente del Consiglio prosegue dicendo che malgrado le spiegazioni dei precedenti oratori, l'interpellanza sembra insufficientemente motivata, poichè i fatti su cui essa si basa sono in contraddizione coi documenti posseduti dal Governo.

Le accuse che hanno dato origine all'interpellanza sono venute dapprima e vengono ancora dal campo rivoluzionario. È per questo che suppongo, dice Stolypin, che la Duma, dopo avermi ascoltato, troverà che non vi è nulla, nel modo di agire del Governo, che possa dar luogo ad una interpellanza relativa ad atti illegali.

Non aspettatevi, continua l'oratore, che nel mio discorso io difenda od accusi. Ciò non farebbe che rendere più oscuro l'affare e farebbe credere che gli interessi del Governo e non quelli dello Stato fossero in prima linea. Rispondendo personalmente a questa interpellanza desidero di esaminare tutto l'affare dal punto di vista esclusivo dell'interesse pubblico.

L'oratore passa indi in rivista i fatti e dichiara che è utile per il Governo che gli si facciano conoscere le intenzioni e gli atti dei rivoluzionari; ma il Governo non può dare ai provocatori che il nome di fautori di delitti. Non ho intenzione, soggiunge Stolypin, nè di difendere nè di accusare Azew. Egli è un agente ordinario di polizia, al quale si attribuiscono ora qualità leggendarie ed una serie di delitti imputatigli da fonte rivoluzionaria. Il Governo non può basarsi che su fatti reali.

PIETROBURGO, 25. — La discussione avvenuta alla Duma sull'affare Azew ha provocato il più vivo interesse. Le tribune erano gremite. Si notavano rappresentanti delle alte sfere, funzionari superiori, membri del corpo diplomatico, consiglieri dell'Impero.

Erano presenti tutti i ministri. Una grande agitazione è regnata fra i deputati durante la discussione.

Sono inscritti a parlare cinquantaquattro oratori.

LONDRA, 25. — *Camera dei comuni.* (Continuazione). — Si discute un emendamento all'indirizzo di risposta al discorso del Trono, emendamento presentato da un deputato radicale e concernente le misure di repressione impiegate nell'India.

Buchanan, sottosegretario di Stato per l'India, giustifica la politica del Governo.

Dopo una breve discussione, l'emendamento è respinto con 195 voti contro 76.

TOLEDO, 25. — Stamane, alle ore 3.30, è morto il cardinale Sancha y Hervas, arcivescovo di Toledo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

24 febbraio 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	753.68.
Umidità relativa a mezzodì	27.
Vento a mezzodì	SE.
Stato del cielo a mezzodì	3/4 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 7.2. / minimo 0.1 sotto 0.
Pioggia in 24 ore	—

24 febbraio 1909.

In Europa: pressione massima di 782 sulla Russia, minima di 757 sulla Sardegna.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco salito al nord, disceso altrove, fino a 3 mm. sulle isole; temperatura diminuita al nord, generalmente aumentata altrove; venti forti prevalentemente del 1° quadrante sulla valle Padana, nevicate sul versante Adriatico, Napoletano e Basilicata; pioggiarelle sulle isole.

Barometro: 764 al nord, minimo a 757 in Sardegna.

Probabilità: venti moderati settentrionali al nord, deboli o moderati vari altrove; cielo generalmente coperto con pioggie e nevicate sparse; mare qua e là mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 24 febbraio 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	coperto	mosso	9 8	1 8
Genova	1/4 coperto	legg. mosso	9 4	0 0
Spezia	coperto	legg. mosso	8 9	— 1 4
Cuneo	nevoso	—	4 8	— 6 7
Torino	coperto	—	3 0	— 5 2
Alessandria	sereno	—	6 9	— 6 2
Novara	sereno	—	5 8	— 4 0
Domodossola	coperto	—	8 0	— 5 2
Pavia	sereno	—	6 2	— 6 6
Milano	1/2 coperto	—	3 8	— 5 1
Como	3/4 coperto	—	5 8	— 4 8
Sondrio	nebbioso	—	5 0	— 4 5
Bergamo	coperto	—	1 2	— 8 0
Brescia	1/2 coperto	—	3 7	— 5 7
Cremona	3/4 coperto	—	2 4	5 0
Mantova	coperto	—	4 8	— 1 0
Verona	1/4 coperto	—	3 0	— 4 9
Belluno	1/4 coperto	—	— 0 9	—11 1
Udine	—	—	—	—
Treviso	1/2 coperto	—	1 7	— 5 0
Venezia	3/4 coperto	legg. mosso	1 2	— 4 8
Padova	coperto	—	0 0	— 5 9
Rovigo	1/2 coperto	—	— 1 0	— 7 5
Piacenza	sereno	—	1 6	— 8 2
Parma	3/4 coperto	—	1 3	— 4 1
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	1 2	— 2 8
Modena	3/4 coperto	—	2 1	— 4 6
Ferrara	coperto	—	0 6	— 5 9
Bologna	1/2 coperto	—	8 0	— 3 9
Ravenna	sereno	—	4 8	— 5 0
Forlì	coperto	—	2 2	— 2 2
Pesaro	nevoso	agitato	1 8	— 3 2
Ancona	nevoso	legg. mosso	— 3 0	— 2 8
Urbino	nevoso	—	— 0 3	— 5 1
Macerata	coperto	—	6 6	— 5 1
Ascoli Piceno	nevoso	—	2 5	— 3 5
Perugia	coperto	—	3 6	— 5 0
Camerino	coperto	—	1 0	— 5 8
Lucca	coperto	—	7 9	— 0 6
Pisa	coperto	—	9 5	0 1
Livorno	coperto	agitato	8 5	0 0
Firenze	coperto	—	6 2	— 1 0
Arezzo	nevoso	—	5 0	— 2 8
Siena	coperto	—	4 3	— 2 8
Grosseto	coperto	—	7 2	— 1 2
Roma	1/4 coperto	—	7 2	— 0 1
Teramo	nevoso	—	?	?
Chieti	nevoso	—	3 2	— 4 1
Aquila	coperto	—	— 0 2	— 7 7
Agnone	coperto	—	1 0	— 7 9
Foggia	1/4 coperto	—	3 0	— 2 0
Bari	coperto	legg. mosso	2 7	— 2 0
Lecce	coperto	—	5 6	0 9
Caserta	sereno	—	2 7	— 0 1
Napoli	sereno	calmo	6 0	1 2
Benevento	sereno	—	2 8	— 0 9
Avellino	sereno	—	5 5	— 4 5
Caggiano	coperto	—	0 0	— 6 4
Potenza	coperto	—	— 3 0	— 5 3
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	calmo	12 3	7 0
Palermo	coperto	agitato	14 2	4 2
Porto Empedocle	coperto	mosso	11 5	5 5
Caltanissetta	coperto	—	7 1	1 3
Messina	—	—	—	—
Catania	coperto	calmo	12 9	5 1
Siracusa	coperto	calmo	12 0	0 0
Cagliari	piovoso	legg. mosso	13 0	4 0
Sassari	piovoso	—	10 0	2 7

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*